



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CROPANI SIMERI CRICHI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede centrale Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ) – C.M. CZIC82400E – C.F. 97035160791
czic82400e@istruzione.it – PEC czic82400e@pec.istruzione.it – www.iccropani-simericrichi.edu.it

Albo on line – Sito web – Amministrazione trasparente
Al personale docente e ATA
Alla RSU d'Istituto
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: Regolamento sulle procedure da adottare in caso di sciopero – art. 3, comma 3, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l'ARAN e le OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confasal, Gilda Unams e ANIEF, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2021 (di seguito "Accordo");
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1275 del 13 gennaio 2021;
- VISTO** in particolare l'art. 3, comma 2, dell'Accordo, che demanda a un protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili e dei criteri di individuazione dei medesimi;
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 26 febbraio 2021 tra il Dirigente scolastico pro tempore e le OO.SS. rappresentative, acquisito al protocollo con n. 14371/U del 25/11/2021 (di seguito "Protocollo");
- CONSIDERATO** che il Protocollo è stato stipulato a seguito di convocazione di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;

- VISTO** l'art. 3, comma 3, dell'Accordo, che prevede che il dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emani un apposito regolamento;
- RITENUTO** necessario ricondurre in un unico atto le procedure applicative dell'Accordo e del Protocollo, ferma restando la diretta applicabilità di entrambi;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Cropani – Simeri Crichi", dell'Accordo e del Protocollo richiamati in premessa.
2. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto.

Art. 2 – Prestazioni indispensabili e contingenti minimi

1. Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono quelle individuate dall'art. 2 dell'Accordo, nei limiti di quanto recepito dal Protocollo.
2. I contingenti minimi di personale e i criteri di individuazione sono quelli definiti nelle tabelle del Protocollo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (Allegato 1).
3. Il contingente è attivato solo quando, nel giorno dello sciopero, ricorrano effettivamente le prestazioni indispensabili ivi indicate, ed è limitato al numero minimo necessario.

Art. 3 – Comunicazione al personale

1. Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail o tramite registro elettronico, il personale a comunicare, entro il termine previsto dall'Accordo, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
2. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla retribuzione ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della L. 146/1990 in caso di revoca o sospensione dello sciopero. La mancata dichiarazione equivale all'assenza di decisione.
3. La comunicazione è finalizzata esclusivamente all'organizzazione del servizio e all'informazione all'utenza.

Art. 4 – Individuazione nominativa del contingente

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Dirigente scolastico individua i nominativi del personale da includere nei contingenti applicando i criteri del Protocollo, nell'ordine:
 - a) volontarietà;
 - b) in subordine, rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna d'istituto del profilo interessato;
 - c) per gli assistenti amministrativi, ove previsto dal Protocollo, criterio coerente con l'attribuzione di compiti e mansioni.
2. La rotazione è tracciata in un apposito registro, in modo che il personale già individuato in un precedente sciopero non sia nuovamente individuato prima che la rotazione si sia completata.
3. L'individuazione è comunicata agli interessati nei termini previsti dall'Accordo. Il personale individuato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la

sostituzione, che è accordata solo se possibile.

4. Il personale individuato nel contingente è tenuto a garantire esclusivamente le prestazioni indispensabili per cui è stato individuato.

Art. 5 – Scrutini ed esami

1. In caso di sciopero coincidente con scrutini o esami, il Dirigente scolastico garantisce lo svolgimento delle operazioni secondo quanto previsto dall'Accordo, nel rispetto dei limiti di differimento ivi stabiliti, con il contingente individuato dal Protocollo.

Art. 6 – Comunicazione alle famiglie

1. Entro cinque giorni prima dello sciopero, il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul registro elettronico, le informazioni previste dall'Accordo: data, durata e organizzazioni proclamanti; motivazioni; dati di rappresentatività; percentuali di adesione a precedenti scioperi; prestazioni indispensabili garantite; prevedibile erogazione dei servizi, sulla base delle dichiarazioni del personale.

2. In caso di impossibilità di assicurare il servizio, la comunicazione ne dà atto e invita le famiglie a verificare l'apertura del plesso e la presenza dei docenti il giorno dello sciopero.

Art. 7 – Sciopero del Dirigente scolastico

1. Qualora il Dirigente scolastico aderisca allo sciopero, ne dà comunicazione al sostituto, che adempie agli obblighi del presente Regolamento, compresa la rilevazione e la comunicazione dei dati di adesione.

Art. 8 – Rilevazione e comunicazione dei dati di adesione

1. Il giorno dello sciopero l'Istituto rileva le adesioni e le comunica al Ministero tramite l'applicativo dedicato, nei termini previsti.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non previsto si applicano direttamente l'Accordo, il Protocollo e la normativa vigente.
2. In caso di rinegoziazione del Protocollo, l'Allegato 1 si intende automaticamente sostituito dal nuovo testo, senza necessità di modificare il presente Regolamento.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo on line e sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, ed è trasmesso alla RSU e alle OO.SS. territoriali per opportuna informazione.

Allegato 1: Protocollo di intesa del 26/02/2021 (prot. n. 14371/U del 25/11/2021)

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Bulotta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate

ANTONIO
BULOTTA
23.10.2026
17:25:53
GMT+02:00

